

AVVERTENZE

(1) Le detrazioni teoriche per carichi di famiglia ammontano a:

- € 800 (redditi fino 15.000) o € 690 (redditi da 15.000 fino 80.000) per il coniuge a carico;
- € 800 per ciascun figlio, inclusi i figli naturali riconosciuti, quelli adottivi e quelli affidati o affiliati.
L'importo delle detrazioni per ciascun figlio aumenta di:
 - € 100 qualora il figlio abbia un'età inferiore a 3 anni;
 - € 220 per ogni figlio portatore di handicap ex art. 3 L. n. 104/1992
 - € 200 per ogni figlio, quando sono più di tre.
- € 750 per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 C.C.

(2) L'indicazione dei codici fiscali è obbligatoria. Se lo spazio non è sufficiente allegare alla presente un foglio con gli ulteriori c.f.

(3) E' possibile applicare per il primo figlio se più conveniente la detrazione per il coniuge a carico nel caso in cui l'altro genitore manca.

(4) Barrare la casella per beneficiare della ulteriore detrazione annua di euro 1.200,00.

-
- Si considera a **carico** il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato che **non possieda redditi propri superiori a euro 2.840,51 annui** al lordo degli oneri deducibili. Per stabilire se il limite di euro 2.840,51 sia stato superato occorre sommare ai redditi usuali - reddito di lavoro, di impresa, ecc. - anche i redditi figurativi, quali quelli di terreni e di fabbricati di proprietà, in usufrutto, ecc. (reddito complessivo). Non concorrono a formare il limite di reddito di euro 2.840,51 i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati, indennità di fine rapporto nonché acconti e anticipazioni sull'indennità di fine rapporto) né i redditi esenti, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio interessi su depositi e conti correnti bancari e postali, proventi dei titoli obbligazionari e dei titoli del debito pubblico, ecc.) e i redditi soggetti a imposta sostitutiva (capital gain, fondi di investimento, ecc.) (per gli importi e le modalità applicative vedi **tabella 2**).

- Si considerano a **carico** i **figli**, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, indipendentemente dall'età e dalla convivenza, che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51, determinati secondo il criterio di cui al punto precedente.

La detrazione è ripartita in misura percentuale (100% se ne usufruisce un solo genitore, 50% se ne usufruiscono entrambi i genitori) secondo i seguenti criteri:

- in caso di **coniuge a carico** dell'altro, la **detrazione spetta al 100%** a quest'ultimo;
- se il **coniuge non è a carico**, la detrazione è **ripartita al 50% tra i genitori** non legalmente ed effettivamente separati **ovvero**, previo accordo tra gli stessi, **spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato**;
- in caso di **separazione legale ed effettiva o di annullamento**, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo la detrazione spetta **al 100% al genitore affidatario**;
- nel caso di **affidamento congiunto o condiviso**, in mancanza di accordo, **la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori**.

(per gli importi e le modalità applicative vedi **tabella 3**).

- Fermo restando l'obbligo di produrre la presente dichiarazione di spettanza, i **cittadini extracomunitari** devono in ogni caso certificare al datore di lavoro il diritto alla **detrazione per carichi di famiglia** (coniuge, figli e altri familiari) comprovandola attraverso uno dei seguenti documenti:

- documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
- documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai paesi che hanno sottoscritto la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- documentazione validamente formata dal paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di primo utilizzo, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero da una nuova documentazione, qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

- Si considerano a **carico** (art. 433 c.c.) **sempre che siano conviventi** con il dipendente, ovvero percepiscano assegni alimentari non derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e non possiedano redditi propri superiori a euro 2.840,51 determinati secondo quanto esposto al punto 2:

- in mancanza di figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i **discendenti prossimi**, anche naturali quali ad esempio i nipoti nei confronti del nonno;
- i **genitori** e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali ad esempio i nonni;
- i **generi e le nuore**;
- **il suocero e la suocera**;
- i **fratelli e le sorelle**.

L'ammontare della detrazione va ripartito tra coloro che ne hanno diritto.(per gli importi e le modalità applicative vedi **tabella 4**).